

# **DAMIANI S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000,00 I.V.

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL)-VIALE SANTUARIO N. 46

CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065

REGISTRO IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065 - REA N. 162836

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E DELL'ART. 92 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 (REGOLAMENTO EMITTENTI)**

*Signori Azionisti,*

*in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 92 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente – una relazione illustrativa inerente alla proposta di modifica statutaria, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Viale Santuario n. 46, per il giorno 21 luglio 2010, alle ore 18:00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2010, stessi ora e luogo.*

*In particolare, l'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:*

### **Parte ordinaria:**

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Rinnovo del Collegio Sindacale; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 22 luglio 2009 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di adozione di piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte straordinaria:**

1. *Modifica degli articoli 10, 11, 16, e 24 dello Statuto sociale e inserimento dell'articolo 34 a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§   §   §

**1. Motivazioni della proposta di modifica degli articoli 10, 11, 16, e 24 dello Statuto sociale e di inserimento dell'articolo 34.**

*Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione n. 79 dello scorso 22 gennaio 2010 e la promulgazione del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 2010, è giunta a completamento la fase di recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 31 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.*

*Il Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE apporta, fra l'altro, una cospicua serie di modifiche al codice civile e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), rendendo così necessario e/o opportuno modificare lo Statuto sociale di Damiani S.p.A., al fine di mantenerlo conforme alla normativa vigente.*

*In estrema sintesi, il D. Lgs. n. 27/10 reca disposizioni in materia di partecipazione ai lavori assembleari e di accesso alle informazioni da parte degli azionisti in funzione dell'intervento in assemblea, prevedendo, tra l'altro:*

- (i) specifiche disposizioni in merito alla convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali e del contenuto dell'avviso di convocazione;*
- (ii) l'introduzione nel nostro ordinamento del principio della data di "registrazione" (c.d. "record date"), in base al quale è legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in*

*assemblea chi risulti titolare del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data della riunione assembleare;*

*(iii) nuove specifiche regole sulla facoltà di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno delle assemblee, di porre domande sulle stesse, nonché di esercitare il voto tramite delega, inclusa la facoltà di designare un rappresentante con mezzi elettronici;*

*(iv) nuovi termini per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi amministrativo e di controllo;*

*(v) altre facoltà rimesse all'autonomia statutaria (tra le quali la possibilità di inserire la cd. "assemblea di unica convocazione", di chiedere – con oneri a proprio carico – agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano vietato la comunicazione degli stessi, o ancora di consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica).*

*Occorre precisare che non tutte le novità introdotte implicano un'attività di adeguamento delle disposizioni statutarie, in quanto, da un lato, talune di esse sono da considerarsi automaticamente efficaci, a prescindere da un loro espresso recepimento nello Statuto; dall'altro lato, non è scontata l'opportunità di recepire tutte le facoltà previste dal Decreto.*

*In base alle disposizioni transitorie - contenute nell'art. 7 D. Lgs. n. 27/10 - le principali disposizioni introdotte dalla riforma si applicheranno alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010: peraltro, l'organo amministrativo ha esaminato l'opportunità di proporre sin d'ora l'adozione di alcune modifiche dello Statuto sociale al fine di renderlo conforme alla normativa introdotta a seguito del recepimento della Direttiva 2007/36/CE, cogliendo l'occasione di codesta Assemblea.*

*Nella proposta di modifica dello Statuto sociale vigente che Vi sottoponiamo, il Consiglio di Amministrazione ha optato per un intervento minimale, rinviando, laddove possibile, al "rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente": si tratta di una scelta flessibile che si ritiene opportuna anche al fine di evitare la necessità di continui interventi statutari a fronte di riforme della legge o della normativa secondaria.*

*Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto sociale introducendo un rinvio, nell'ambito delle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, alla normativa di volta in volta vigente: al riguardo, si propone altresì – in osservanza dell'art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 27/10 – di inserire nello Statuto sociale una disposizione transitoria - l'articolo 34 - con la quale, sino al 31 ottobre 2010, vengono mantenute in vigore le modalità di pubblicazione previste dall'attuale articolo 10 dello Statuto sociale.*

*Per quanto riguarda la possibilità per la Società di designare essa stessa un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire le loro deleghe, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto al momento di proporre tale indicazione. Per quanto riguarda la legittimazione all'intervento in Assemblea, si propone di modificare l'art. 11 dello Statuto eliminando il riferimento all'art. 2370, secondo comma, codice civile e rinviando alla normativa di volta in volta vigente.*

*Per quanto riguarda l'elezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, sono stati modificati gli articoli 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) e 148 (Composizione) del T.U.F. Di conseguenza, vi è la necessità di modificare gli articoli 16 e 24 dello Statuto sociale, al fine di conformarli sin d'ora anche ai nuovi termini di legge.*

*Concludendo, con l'occasione della presente Assemblea l'organo amministrativo propone di modificare il dettato dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di correggere alcuni refusi; in particolare, si propone di inserire - al primo comma - l'accento sul verbo essere, nonché di sostituire, al quart'ultimo comma, la preposizione articolata "dei" con la preposizione semplice "di".*

*Infine, nell'ottica di mantenere invariate, nei limiti del possibile, le norme statutarie che regolano il funzionamento della Società e che la caratterizzano, l'organo amministrativo ritiene superfluo, anche in considerazione della struttura proprietaria della Società, apportare allo Statuto sociale ulteriori modifiche al fine di prevedere un'unica convocazione dell'Assemblea, né ritiene conveniente consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.*

*In definitiva si propone pertanto di riformulare gli articoli 10, 11, 16, e 24 dello Statuto sociale nonché di introdurre la disposizione transitoria di cui all'articolo 34, come meglio esposto nel testo di seguito riportato.*

*Siete dunque convocati a deliberare, con le maggioranze richieste in sede straordinaria, sulla proposta di modifica che abbiamo ritenuto opportuno presentare per le ragioni appena sopra illustrate, in conseguenza delle modifiche normative occasionate dal recepimento in Italia della Direttiva 207/36/CE, e che non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile, non attribuisce agli Azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.*

§ § §

**2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.**

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p>L'assemblea è convocata - in via ordinaria e straordinaria - con avviso di convocazione pubblicato - nei termini di legge e di regolamento - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa - su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Milano Finanza".</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione; ove si tratti di assemblee straordinarie, potrà essere fissata una terza convocazione.</p> <p>L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, sia in Italia che all'estero, purchè nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p>	<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p>L'assemblea è convocata - in via ordinaria e straordinaria - con avviso di convocazione pubblicato <b>secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</b></p> <p>Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione; ove si tratti di assemblee straordinarie, potrà essere fissata una terza convocazione.</p> <p>L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, sia in Italia che all'estero, purchè nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p>
<p align="center"><b>Articolo 11</b></p> <p>Ogni socio - avente diritto di intervenire all'assemblea - può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, con le modalità e nei limiti di legge.</p> <p>Il diritto di intervento è regolato dalla legge e dalle norme regolamentari in vigore; ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, possono partecipare alla riunione i soci per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione attestante il possesso azionario, entro il termine di due (2) giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.</p>	<p align="center"><b>Articolo 11</b></p> <p>Ogni socio - avente diritto di intervenire all'assemblea - può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, con le modalità e nei limiti di legge.</p> <p><b>La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano attribuire una delega con istruzioni di voto.</b></p> <p>Il diritto di intervento è regolato dalla legge e dalle norme regolamentari in vigore; <b>può intervenire all'assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente - l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri.</p> <p>L'assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle regole nel seguito descritte.</p> <p>I componenti il consiglio di amministrazione</p>	<p align="center"><b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri.</p> <p>L'assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle regole nel seguito descritte.</p> <p>I componenti il consiglio di amministrazione</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).</p> <p>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Al fine di determinare gli eletti alla carica di</p>	<p>possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale <b>nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente;</b> unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).</p> <p><b>L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>amministratore, si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera (a).</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà dei quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.</p>	<p><b>successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</b></p> <p>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera (a).</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà <b>di</b> quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.</p> <p>I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</p> <p>(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p> <p>(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera (a) - sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera (a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:</p>	<p>manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.</p> <p>I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società <b>nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente</b>, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;</p> <p>(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;</p> <p>(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;</p> <p>(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera (a) - sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al <b>termine successivo stabilito dalla normativa vigente</b>; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera (a) sono ridotte alla metà.</p> <p>Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.</p> <p>E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</p> <p>In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.</p> <p>L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza.</p>	<p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.</p> <p>E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.</p> <p>In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.</p> <p>L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b>  <b>Disposizioni transitorie</b>  <b>Sino alla data del 31 ottobre 2010,</b>  <b>l'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o - in alternativa - su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Milano Finanza".</b></p>

Valenza, 11 giugno 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dr. Guido Grassi Damiani)

